Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 20 maggio — Numero 118

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 82; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1194.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 591, *che in applicazione della legge 20 febbraio 1921, n. 175, stabilisce lo ammontare dei supplementi di stipendio a favore dei direttori, dei segretari economi e del personale di servizio delle Regie scuole industriali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I supplementi di stipendio previsti dalla legge 20 febbraio 1921, n. 175, a favore dei direttori delle Regie scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado, sono stabiliti nella misura qui appresso indicata:

a) in ragione degli obblighi derivanti dalla direzione di una scuola o di una sezione aggregata alla scuola principale, spetta ai direttori di RR. scuole industriali a cui sia aggregata una scuola d'altro grado o carattere un supplemento di stipendio di L. 1000 annue se la R. scuola principale è di secondo grado e di L. 1200 annue se la scuola principale è di terzo grado. Per sezioni aggregate di carattere diverso spetta ai direttori di scuole di ogni grado un supplemento

di stipendio di 500 lire annue per ogni sezione e sino ad un massimo di L. 1000;

b) in ragione della pratica professionale richiesta come requisito essenziale per l'assunzione in servizio; dell'obbligo di prestazione d'opera per l'intero orario scolastico di 48 ore settimanali; dell'obbligo della direzione tecnica delle officine e dei laboratori e della responsabilità del macchinario e del materiale spetta ai direttori delle scuole di primo grado un supplemento di stipendio di L. 1200 annue, a quelli delle scuole di secondo grado (femminili, di arte applicata o di arti fabbrili) un supplemento di L. 2200, a quelli delle scuole di secondo grado per meccanici elettricisti di L. 2700 annue e a quelli degli Istituti industriali di terzo grado un supplemento di stipendio di L. 3500 annue;

c) in ragione della responsabilità in solido con i componenti dei Consigli di amministrazione per l'amministrazione e la gestione del patrimonio e delle dotazioni delle scuole spetta ai direttori delle scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado un compenso di L. 800 annue per le scuole le cui entrate complessive ordinarie (rendite patrimoniali e contributi ordinari quali risultano dallo statuto) non superano le L. 100.000 e di L. 400 annue per ogni 50.000 lire o frazione di 50.000 lire in più.

Art. 2.

I supplementi di stipendio previsti dalla legge sopraindicata a favore dei segretari economi delle Regie scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado sono stabiliti nella misura seguente:

a) in ragione dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali, spetta ai segretari economi delle Regie scuole industriali un supplemento di stipendio di lire 800 annue;

b) in ragione dell'obbligo della tenuta delle registrazioni contabili e della responsabilità del magazzino della materia prima e dei prodotti di lavorazione un supplemento di stipendio di L. 800 annue per le scuole le cui entrate ordinarie (rendite patrimoniali e contributi ordinari quali risultano dallo statuto) non superano le L. 100.000 e di L. 400 per ogni 50.000 lire o frazione di 50.000 lire in più.

Art. 3.

Il supplemento di stipendio previsto dalla legge a favore del personale di servizio delle RR. scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado, in ragione dell'obbligo dell'orario completo di 48 ore settimanali, è stabilito nella misura di L. 800 annue.

Art. 4.

Gli assegni *ad personam* sino ad ora concessi al personale di cui ai precedenti articoli sono assorbiti dai supplementi di stipendio di cui al presente decreto sino a concorrenza del complessivo ammontare dei supplementi stessi.

Art. 5.

I supplementi di cui ai precedenti articoli, costituiscono parte integrale dello stipendio e sono computabili agli effetti del trattamento di riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 24 aprile 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 431.900 occorrenti ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, delle poste e dei telegrafi e dell'industria e del commercio.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità nuove od improrogabili manifestatesi nei servizi di varie Amministrazioni, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 431.900, la quale è da ripartirsi fra i vari capitoli dei bilanci dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, delle poste e dei telegrafi e dell'industria e del commercio, per le causali in appresso sommariamente indicate:

Ministero del tesoro:

L. 30.000 per rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero di militari colpiti da infermità mentali provocate per causa di servizio dipendenti dalla guerra.

L. 125.000 per mercedi e retribuzioni varie al personale operaio della R. zecca.

Ministero degli affari esteri:

L. 238.500 per borse di studio agli alunni albanesi inviati dal Ministero degli affari esteri al Collegio di San Demetrio Corone e per spese generali del Collegio medesimo.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 25.000 per lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici in Napoli.

Ministero delle poste e dei telegrafi:

L. 1800 per indennizzo dovuto, giusta atto di transazione, al signor Costantino Maioli per infortunio occorsogli in seguito ad investimento di un carretto postale.

Ministero dell'industria e il commercio:

L. 8000 per assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti.

L. 36.000 per sussidi al personale in condizioni di effettivo bisogno.

Per dare effetto al prelevamento come sopra deliberato, il riferente si onora sottoporre l'unito schema di decreto all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

gio decreto 24 aprile 1921, n. 607, *che autorizza una 37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni autorizzate in L. 12.515,285, rimane disponibile la somma di L. 2.484.715;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 37ª prelevazione nella somma di lire quattrocentotrentunomila novecento (L. 431,900), da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 123. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai ecc. (R. Zecca)	125.000 —
Cap. n. 156. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali, ecc.	20,000 —

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 42. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	238,500 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 51. Regi ginnasi e licei. Acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	15,000 —
Cap. n. 52. Regie scuole tecniche - Michele Coppino - Salvatore Rosa e - Vittorio Emanuele III in Napoli, ecc. - Spese per gli uffici e per i locali	10,000 —

Ministero delle poste e dei telegrafi:

Cap. n. 128-XVI. (Di nuova istituzione) Indennizzo dovuto, giusta atto di transazione, al signor Costantino Maioli per infortunio occorsogli in seguito ad investimento di un carretto postale	1,800 —

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 4. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	8,000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	3,600 —
	431,900 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 574. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cittanova deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 22.848,30 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 777, è ridotto a lire 22.124,78 dal 1° settembre 1914.

N. 575. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione scolastica « Scuole per i contadini dell'agro romano e delle paludi pontine » con sede in Roma viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

N. 577. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati alcuni articoli dello statuto della « Fondazione ad studia Manzoni » in Lugo, approvato con R. decreto 18 agosto 1911, n. 1064.

N. 578. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica,

il contributo scolastico che il comune di Collescipoli deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 5113,85 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 568, è elevato a lire 5183,85 dal 1° luglio 1915.

N. 579. Regio decreto 3 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Padova è autorizzato ad accettare la donazione dell'Associazione farmaceutica padovana per l'istituzione della borsa di studio Spica a favore di studenti della Scuola di farmacia, e la borsa stessa viene eretta in Ente morale, con l'approvazione del relativo statuto.

N. 581. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva una modificazione dello statuto della Società di mutuo soccorso fra capitani marittimi italiani, con sede in Genova, ed approva altresì la deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 31 ottobre 1920, circa lo scioglimento della Società stessa.

N. 585. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Adernò in provincia di Catania, viene dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dall'8 gennaio 1921, ed il canone corrisposto allo Stato dal detto Comune, elevato da L. 26.706,76 a L. 31.064,14, salvo sospensione dal pagamento fino al 31 dicembre 1921, giusta l'articolo 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 587. Regio decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze il comune di La Maddalena in provincia di Sassari, viene dichiarato di III classe nei riguardi del dazio consumo con effetto dal 1° gennaio 1920, ed il canone annuo corrisposto allo Stato elevato a L. 28.563,37, salvo sospensione dal pagamento fino al 31 dicembre 1921, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 588. Regio decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Termini Imerese (Palermo), è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio sui vetri e cristalli, sulle porcellane e maioliche, sui tubi di vetro, damigiane, bottiglioni e bottiglie, sugli oggetti di cancelleria e sulla carta di 1ª, 2ª e 3ª classe.

N. 589. Regio decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a decorrere dal 1° aprile 1921 gli assegni di rappresentanza del personale della R. Ambasciata in Bruxelles sono fissati: pel Regio ambasciatore L. 120 mila annue; pel consigliere L. 15 mila; pel segretario L. 10 mila, e per quello della Regia Ambasciata in Rio Janeiro in L. 150 mila annue, pel Regio ambasciatore; in L. 20 mila, pel consigliere.

N. 592. Regio Decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio « Antenore » fra le Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova, con sede nella Città stessa, viene riconosciuto come Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 593. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio regionale carnico fra le cooperative di lavoro e produzione, con sede in Tolmezzo, viene riconosciuto come Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 598. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Porto Civitanova (Macerata) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 601. Regio decreto 24 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, la R. scuola pratica di agricoltura in Todi, prende il nome di R. scuola pratica di agricoltura « Augusto Ciuffelli ».

N. 602. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificato lo statuto della mutualità scolastica provinciale bergamasca, con sede in Bergamo, approvato con decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1843.